

VERBALE DI ACCORDO

Addì 22 aprile 2003, la CLAAI e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori FIOM-CGIL, FIM-CISL e UILM-UIL,

- visto l'Accordo Interconfederale 20 maggio 2002;
- considerato che il CCNL per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane dei settori orafi, argentieri, orologiai ed affini è scaduto in data 31/12/2000;

Tutto ciò premesso, le parti hanno convenuto gli allegati incrementi retributivi, relativi alle singole categorie, a partire dal 1° aprile 2003 – 1° settembre 2003.

Eventuali aumenti già corrisposti a titolo di acconto sui futuri miglioramenti dei minimi contrattuali saranno assorbiti fino a concorrenza dagli incrementi retributivi previsti dal presente accordo.

Considerato che la presente intesa interviene a copertura del periodo 1/1/2001 – 31/03/2002, continuerà ad essere erogata l'indennità di vacanza contrattuale.

Le parti si danno atto che con la presente intesa è stato inoltre effettuato il riallineamento retributivo relativo all'anno 2000.

* * *

Ad integrale copertura del periodo dal 1/1/2001 al 31/03/2002, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario una tantum pari a Euro 210 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

Il suddetto importo verrà erogato in due rate pari a:

- Euro 105 corrisposti con la retribuzione relativa al mese di giugno 2003;
- Euro 105 corrisposti con la retribuzione relativa al mese di gennaio 2004.

Ai soli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo, ad integrale copertura del periodo dal 1/1/2001 al 31/03/2002, verrà corrisposto un importo forfetario una tantum pari a Euro 150 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

Il suddetto importo verrà erogato in due rate pari a:

- Euro 75 corrisposti con la retribuzione relativa al mese di giugno 2003;
- Euro 75 corrisposti con la retribuzione relativa al mese di gennaio 2004.

Gli importi "una tantum" di cui sopra saranno inoltre ridotti proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa post-partum, part-time, sospensioni per mancanza lavoro concordate.

Gli importi dell'una tantum sono stati quantificati considerando in essi anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, e sono quindi comprensivi degli stessi.

L'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR.

Dall'importo dell' "una tantum" dovranno essere detratte, fino a concorrenza, le erogazioni corrisposte dalle imprese a titolo di Indennità di Vacanza Contrattuale nel periodo 01/01/2001 – 31/03/2002. Gli importi di IVC erogata da detrarre vengono quantificati forfetariamente in Euro 90 in misura uguale per tutti i livelli di classificazione. Per gli apprendisti l'importo di IVC erogata da detrarre viene quantificato in misura pari a Euro 65.

La suddetta detrazione verrà effettuata in misura del 50% (45 euro; 32,5 per gli apprendisti) in occasione della erogazione della prima rata di una tantum (retribuzioni di giugno 2003) ed in misura del restante 50% (45 euro; 32,5 per gli apprendisti) in occasione della erogazione della seconda rata di una tantum (retribuzioni di gennaio 2004).

Le parti si incontreranno entro il 31/5/2003

CCNL Imprese artigiane orafe, argentiere ed affini

Incrementi retributivi a regime

Cat.	Euro
1°	55,01
2°	51,27
3°	46,44
4°	43,82
5°	42,20
6°	40,06

Nuovi minimi contrattuali in vigore dal 01/04/2003

Cat.	Minimi contrattuali	Tranche 50%	Totale
1°	735,56	27,50	763,06
2°	652,39	25,63	678,02
3°	545,97	23,22	569,19
4°	488,16	21,91	510,07
5°	452,26	21,10	473,36
6°	404,61	20,03	424,64

Nuovi minimi contrattuali in vigore dal 01/09/2003.

Cat.	Minimi contrattuali	Tranche 50%	Totale
1°	763,06	27,51	790,03
2°	678,02	25,64	703,66
3°	569,19	23,22	592,41
4°	510,07	21,92	531,99
5°	473,36	21,10	494,46
6°	424,64	20,03	444,67
